CHE APPROVA LA CONVENZIONE COLLA SOCIETA' DELLE FERROVIE ROMANE PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN RAMO DI STRADA FERRATA PER RAVENNA

Art. 6 (Convenzione per costruzione e esercizio strada ferrata per Ravenna)

Intanto che il Governo del Re e la Societa' si riservano di prendere i concerti per definire i rapporti amministrativi e finanziari fra lo Stato e la Societa', per riguardo al complesso delle ferrovie da questa possedute nel regno di Sua Maesta' in forza delle concessioni fatte dal Governo pontificio, la Societa' stessa si obbliga di compiere e di aprire all'esercizio, non piu' tardi del 31 dicembre 1861, l'intiera linea da Bologna ad Ancona, sotto pena dell'applicazione del disposto dall'articolo 210 della legge 20 novembre 1859; promettendo inoltre la Societa' di non tralasciare ogni diligenza e cura onde, almeno fino a Forli', possa la predetta linea essere aperta all'esercizio nel maggio dell'anno stesso.

Versione in vigore dal 8 settembre 1861, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva la convenzione colla Societa' delle ferrovie romane per la costruzione ed esercizio di un ramo di strada ferrata per Ravenna
Estremi	Legge 21 luglio 1861, n. 135
Partizione	Convenzione per costruzione e esercizio strada ferrata per Ravenna
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 1861

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-la-convenzione-colla-societa-delle-ferrovie-romane-per-la/convenzione-per-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it